

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1424/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1425/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 1426/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 1427/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano ..... 8
- \* Regolamento (CEE) n. 1428/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, previa trasformazione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2911/91 11
- \* Regolamento (CEE) n. 1429/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 17
- Regolamento (CEE) n. 1430/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 21

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

92/281/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dal Regno Unito ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova** ..... 23

Sommario (segue)

92/282/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dal Portogallo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova** ..... 24

92/283/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dai Paesi Bassi ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova** ..... 25

92/284/CEE :

- Decisione della Commissione, del 14 maggio 1992, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1992 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio** ..... 26

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1992

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	140,08 (2) (3)
0712 90 19	140,08 (2) (3)
1001 10 10	173,36 (1) (7) (10)
1001 10 90	173,36 (1) (7) (10)
1001 90 91	155,46
1001 90 99	155,46 (11)
1002 00 00	167,66 (6)
1003 00 10	148,39
1003 00 90	148,39 (11)
1004 00 10	123,97
1004 00 90	123,97
1005 10 90	140,08 (2) (3)
1005 90 00	140,08 (2) (3)
1007 00 90	145,85 (4)
1008 10 00	64,51 (11)
1008 20 00	119,94 (4)
1008 30 00	65,12 (7)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	65,12
1101 00 00	230,65 (8) (11)
1102 10 00	248,08 (8)
1103 11 10	281,46 (8) (10)
1103 11 90	247,42 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1426/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1992

relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale;

considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali;

considerando che per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura è necessario riprendere quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante gli anni precedenti;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 20 150 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t;
- b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;
- c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;
- d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:
  - in « Premier choix » in Francia,
  - in « Markenkäse » o « Klasse fein » in Germania,
  - nella categoria « prima qualità » in Danimarca,
  - in « Special Grade » in Irlanda;
- e) il depositante s'impegna:
  - a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2;
  - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione, relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate della settimana precedente e le uscite previste.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental, qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato.

3. Il contratto d'ammasso è stipulato :

- a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

#### Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1° maggio 1992 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1° ottobre 1992 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

#### Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,13 ecu per tonnellata e per giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso contrattuale.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a novanta giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di centottanta giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di novanta giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

#### Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica alla determinazione dei periodi di tempo di cui al presente regolamento.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi :

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano :

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede :

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato ;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana :

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente ;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1992

**recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto<sup>(3)</sup>, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato del Pecorino Romano è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere che provocano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario ispirarsi, nelle linee essenziali, a quelle previste per analoghe misure negli anni precedenti;

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio<sup>(4)</sup> è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi e definire esattamente le date d'inizio e di fine dell'ammasso contrattuale;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 14 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

*Articolo 2*

L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° novembre 1991;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di +16 °C;

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;

ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore ;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato :

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

#### Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 1992.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1993. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

#### Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,24 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ecu ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

#### Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi :

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano :

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede :

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato ;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5% o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1992.

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1992

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, previa trasformazione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2911/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte giacenti nei magazzini d'intervento comunitari;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(6)</sup>, destinate ad essere trasformate ed esportate;

considerando che, tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, per il corretto svolgimento dell'operazione, occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni;

considerando che, a garanzia della trasformazione delle carni e della loro esportazione è necessario prevedere la costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1354/

92<sup>(8)</sup>; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2911/91 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità e alla successiva esportazione:

- circa 10 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1992;
- circa 10 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1992.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88, (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77.

3. Le qualità e il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Le offerte sono valide soltanto se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 400 t di carni disossate;
- vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta;
- sono presentate da una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività nell'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine ed è regolarmente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(6)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 53.

<sup>(9)</sup> GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 28.

— contengono l'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 10 giugno 1992.

6. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato III.

#### Articolo 2

1. I richiedenti possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le offerte o eventualmente le domande di acquisto dei richiedenti che rappresenta.

2. Gli acquirenti e i mandatari di cui al paragrafo 1 tengono una contabilità aggiornata dalla quale si possano desumere la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per verificare che vi sia corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e dei prodotti trasformati.

3. I prodotti trasformati devono essere esportati nei dodici mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 10 ecu per 100 chilogrammi.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 le cauzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera a) dello stesso articolo sono sostituite da una sola cauzione.

L'importo della cauzione è fissato a 140 ecu per 100 chilogrammi di carne disossata.

La trasformazione della carne nei prodotti di cui all'articolo 4 e la loro esportazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento costituiscono un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>.

Le altre disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 restano di applicazione, per quanto di ragione.

#### Articolo 4

I prodotti esportati nel quadro del presente regolamento beneficiano di restituzioni soltanto se sono fabbricati a norma del regolamento (CEE) n. 2388/84<sup>(2)</sup> e se sono contemplati nei codici per le restituzioni 1602 50 90 125,

1602 50 90 325, 1602 50 90 425 o 1602 50 90 525 conformemente al regolamento (CEE) n. 934/92 della Commissione<sup>(3)</sup>.

Gli importi delle restituzioni e il tasso di conversione agricolo sono quelli in vigore alla data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

#### Articolo 5

Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 — «Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I» — è aggiunta la seguente voce 43 e relativa nota in calce:

« 43. Regolamento (CEE) n. 1428/92 della Commissione, del 1° giugno 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, previa trasformazione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2911/91<sup>(4)</sup>;

a) per la spedizione di carni bovine destinate alla trasformazione:

casella 44 del documento amministrativo unico, ovvero nella casella più idonea del documento utilizzato:

1. Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) n° 1428/92]

Til forarbejdning og senere eksport (forordning (EØF) nr. 1428/92)

Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 1428/92)

Προοριζόμενο για μεταποίηση και για μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1428/92]

Intended for processing and, subsequently, export (Regulation (EEC) No 1428/92)

Destiné à la transformation et à l'exportation (règlement (CEE) n° 1428/92)

Destinata alla trasformazione e alla successiva esportazione (regolamento (CEE) n. 1428/92)

Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd (Verordening (EEG) nr. 1428/92)

Destinada a transformação e a exportação posterior (Regulamento (CEE) n° 1428/92),

2. data della conclusione del contratto di vendita,

3. peso delle carni all'uscita dalle scorte d'intervento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 5.

b) per l'esportazione del prodotto finito :

— casella 107 dell'esemplare di controllo  
T 5 : regolamento (CEE) n. 1428/92.

— casella 104 dell'esemplare di controllo  
T 5 : deve essere debitamente compilata ;

(<sup>43</sup>) GU n. L 150 del 2. 6. 1992, pag. 11. »

— casella 106 dell'esemplare di controllo  
T 5 :

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 2911/91 è abrogato.

— data della conclusione del contratto di  
vendita,

*Articolo 7*

— peso delle carni all'uscita dalle scorte  
d'intervento ;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della  
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità  
europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expreso em ecus por tonelada
Ireland	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	10 000	1 400 (*)
United Kingdom	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	10 000	1 300 (*)

(\*) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(\*) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(\*) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(\*) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα II.

(\*) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(\*) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(\*) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(\*) Minimumprijzen per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(\*) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Répartition du lot visé à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 5 deuxième tiret  
Distribución del lote contemplado en el segundo guión del apartado 5 del artículo 1  
Repertição do lote referido no n.º 5, segundo travessão, do artigo 1.º  
Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση  
Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, andet led, omhandlede parti  
Verdeling van de in artikel 1, lid 5, tweede streepje, bedoelde partij  
Repartition of the lot referred to in the second subparagraph of Article 1 (5)  
Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 zweite Gedankenstrich genannten Partie  
Composizione della partita di cui all'articolo 5, secondo trattino

<i>Cuts</i>	<i>Weight percentage</i>
<i>Teilstücke</i>	<i>Gewichtsanteile</i>
<i>Tagli</i>	<i>Percentage del peso</i>
<i>Deelstukken</i>	<i>% van het totaalgewicht</i>
<i>Udskæringer</i>	<i>Vægtprocent</i>
<i>Τεμάχια</i>	<i>Ποσοστό του βάρους</i>
<i>Cortes</i>	<i>Porcentagem do peso</i>
<i>Cortes</i>	<i>Porcentaje en pesa</i>
<i>Découpes</i>	<i>Pourcentage du poids</i>

1. IRELAND

Briskets	8 %
Forequarters	50 %
Shins/shanks	10 %
Plates/flanks	32 %
	<hr/>
	100 %

2. UNITED KINGDOM

Shins and shanks	11 %
Clod and sticking	14 %
Ponies	35 %
Thin flanks	14 %
Forequarter flanks	10 %
Briskets	10 %
Foreribs	6 %
	<hr/>
	100 %

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III  
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

**IRELAND:** Department of Agriculture and Food  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, (01) 61 62 63, (01) 78 52 14 and (01) 662 01 98  
Telex 93 292 and 93 607

**UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/92 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che in seguito agli sviluppi della ricerca è opportuno completare le caratteristiche degli oli d'oliva, come definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3682/91 <sup>(4)</sup>, al fine di garantire meglio la purezza dei prodotti commercializzati nonché prevedere il metodo d'analisi pertinente;

considerando che, per non recare pregiudizio al commercio, è opportuno prevedere un periodo limitato per lo smaltimento dell'olio condizionato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2568/91;

considerando che il comitato di gestione per i grassi nn ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento non si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva condizionati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e commercializzati fino al 31 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 36.

## ALLEGATO

I. La seconda tabella dell'allegato I è sostituita dalla seguente :

• Categoria	Composizione acidica						Somma isomeri transoleici %	Somma isomeri transoleici + translinolenici %	K <sub>3,12</sub>	K <sub>3,70</sub>	K <sub>2,70</sub> con allumina +	Delta K	Panel test
	Niriacico %	Linolenico %	Arachido %	Eicoenico %	Beenicico %	Lignocericico %							
1. Olio di oliva vergine extra	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,03	< 0,03	M 2,40	M 0,20	M 0,10	M 0,01	≥ 6,5
2. Olio di oliva vergine	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,03	< 0,03	M 2,50	M 0,25	M 0,10	M 0,01	≥ 5,5
3. Olio di oliva vergine corrente	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,03	< 0,03	M 2,50	M 0,25	M 0,10	M 0,01	≥ 3,5
4. Olio di oliva vergine lampante	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,10	< 0,10	M 3,70	> 0,25	M 0,11	—	< 3,5
5. Olio di oliva raffinato	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,20	< 0,30	M 3,40	M 1,20	—	M 0,16	—
6. Olio di oliva	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,20	< 0,30	M 3,30	M 1,00	—	M 0,13	—
7. Olio di sansa di oliva greggio	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,20	< 0,10	—	—	—	—	—
8. Olio di sansa di oliva raffinato	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,40	< 0,35	M 5,50	M 2,50	—	M 0,25	—
9. Olio di sansa d'oliva	M 0,1	M 0,9	M 0,7	M 0,5	M 0,3	M 0,5	< 0,40	< 0,35	M 5,30	M 2,00	—	M 0,20	—

II. L'allegato X A è così modificato :

1) Al punto 4.1.2, è aggiunto il testo seguente :

• e l'indice di risoluzione  $I_r$  usando la formula :

$$\frac{a}{b}$$

dove :

a = l'altezza del picco più basso, misurata rispetto alla linea di base ;

b = l'altezza del punto più basso dell'avvallamento compreso tra i due picchi adiacenti, misurata rispetto alla linea di base ».

2) È aggiunto il punto 6 seguente :

• 6. CASO PARTICOLARE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ISOMERI TRANS

Il contenuto degli isomeri trans degli acidi grassi, con il numero di atomi di carbonio compreso tra 10 e 24, può essere determinato mediante separazione degli esteri metilici, usando colonne cromatografiche capillari che presentino una particolare polarità.

6.1. Colonna capillare in silice, avente un diametro interno da 0,25 mm a 0,32 mm e una lunghezza di 50 mm, ricoperta di cianopropilsilicone, la cui pellicola ha uno spessore compreso tra 0,1 e 0,3  $\mu\text{m}$  (tipo SP 2340, tipo SP 2380, C.P. sil 88, Silor 10 e tipi simili).

6.2. Gli esteri metilici vengono separati con il procedimento B presentato nell'altro allegato (X/B). Le sostanze grasse con acidità libera superiore al 3 % devono essere prima neutralizzate conformemente al punto 6.1 dell'allegato VII.

6.3. Le condizioni operative per la cromatografia in fase gassosa sono complessivamente le seguenti :

- temperatura della colonna programmata da 150 °C a 230 °C (ad esempio 165 °C per 15 minuti, aumentata poi di 5 °C/minuto sino a 200 °C);
- temperatura dell'iniettore : 250 °C, con il sistema dell'iniettore divisore, oppure temperatura iniziale della colonna, con il sistema "on column";
- temperatura del rivelatore : 260 °C;
- flusso del gas vettore (elio e idrogeno) : 1,2 ml/minuto.

La quantità iniettata deve essere tale che nelle condizioni di sensibilità utilizzate l'altezza del picco corrispondente all'estere metilico dell'acido arachico sia pari o superiore al 20 % della parte inferiore della scala.

6.4. I diversi esteri metilici vengono identificati in base ai tempi di ritenzione che vengono confrontati con quelli di miscele di riferimento (come indicato al punto 2.3).

Gli esteri degli acidi grassi trans vengono eluiti prima degli isomeri corrispondenti cis. Un esempio di cromatogramma è riportato nella figura 2.




Fig. 2

*Gasromatogramma tipo relativo alla determinazione degli isomeri trans degli acidi con colonna capillare*

6.5. L'efficienza della colonna determinata conformemente al punto 4.1.2 deve consentire la separazione di talune coppie critiche, ad esempio la coppia formata dall'insieme degli acidi transisoleici e il picco dell'acido oleico, trans C18 : 1/cis C18 : 1, con un indice di risoluzione superiore a 2.

6.6. La percentuale dei diversi acidi grassi trans è calcolata in base al rapporto tra la superficie del picco attinente e la somma delle superfici di tutti i picchi presenti.

Si considerano le percentuali degli acidi :

- trans ottadecenoici (T 18 : 1), indicati nell'allegato I del presente regolamento come somma degli isomeri transoleici ;
- cis-trans e trans-cis ottadecadienoici [(CT/TC) 8 : 2] : indicati nell'allegato I del presente regolamento come somma degli isomeri translinoleici ;
- trans-cis-trans, cis-cis-trans, cis-trans-cis, trans-cis-cis, ottadecatrienoici [(TCT+CCT+CTC+TCC)18 : 3], indicati nell'allegato I del presente regolamento come somma degli isomeri translinolenici.

*Nota 8 :* viste le caratteristiche particolari di questo metodo, dare i risultati con due decimali. •

3) Gli attuali punti 6 e 7 diventano rispettivamente punti 7 e 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1992

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1370/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 94.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	37,35 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	37,35 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	37,35 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	37,35 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	43,59
1701 99 10	43,59
1701 99 90	43,59 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1992

**che approva il piano presentato dal Regno Unito ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(92/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che con lettera del 1° luglio 1991 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione un piano;

considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il piano presentato dal Regno Unito ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

*Articolo 2*

Il Regno Unito mette in vigore entro il 1° maggio 1992 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

dell'8 maggio 1992

**che approva il piano presentato dal Portogallo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova**

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che con lettera del 13 febbraio 1992 il Portogallo ha trasmesso alla Commissione un piano;

considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il piano presentato dal Portogallo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

*Articolo 2*

Il Portogallo mette in vigore entro il 1° maggio 1992 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

dell'8 maggio 1992

**che approva il piano presentato dai Paesi Bassi ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(92/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che con lettera dell'11 novembre 1991 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione un piano;

considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il piano presentato dai Paesi Bassi ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

*Articolo 2*

I Paesi Bassi mettono in vigore entro il 1° maggio 1992 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 14 maggio 1992

**relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1992 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio**

(92/284/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 81/92 dispone che, entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che, dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati

nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1992, è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati del codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale di riduzione pari a 92,615 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1992 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 81/92.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.